



Unità di Processo Affari Generali e Legali

Decreto n. 509  
Protocollo n. 110077  
Anno 2021

#### IL RETTORE

- VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l'art. 36;
- VISTO il vigente [Regolamento di Ateneo contenente la disciplina sulla costituzione, il funzionamento e la gestione dei Centri di Servizio](#) emanato con D.R. n. 488, prot. n. 57522 del 15 aprile 2020;
- VISTO il parere favorevole espresso sulle modifiche dalla commissione affari generali nella seduta del 15 febbraio 2021;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 19 febbraio 2021;
- VISTE le modifiche approvate nelle sedute del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione del 23 e 26 febbraio u.s. e le successive delibere del 23 e 26 marzo u.s. con cui si è approvata la medesima formulazione dell'art. 7 comma 4 del Regolamento da parte di ambedue gli organi accademici;
- CONSIDERATO che nella formulazione approvata dal Senato Accademico del 23 marzo erano stati omessi tra i soggetti che devono garantire la c.d. capienza di mandato i ricercatori a tempo indeterminato che, invece, non vi è motivo di escludere,

#### D E C R E T A

La modifica degli articoli 1 comma 2 e 7 comma 4 del *Regolamento di Ateneo contenente la disciplina sulla costituzione, il funzionamento e la gestione dei Centri di Servizio*, e l'emanazione del Regolamento nel testo così modificato:

**Università degli Studi di Firenze**

**Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione**

## **amministrativa dei Centri di Servizio**

### **Parte I**

#### **Costituzione e funzionamento**

##### **Articolo 1**

##### **Natura e tipologie dei Centri di Servizio**

1. Ai sensi dell'articolo 36 comma 1 dello Statuto, e per le finalità in esso stabilite possono essere costituiti Centri di Servizio. I Centri devono avere carattere continuativo e devono interessare l'Ateneo nel suo complesso o più strutture dello stesso. Le finalità specifiche di ogni Centro sono definite nell'atto costitutivo.
2. L'Università di Firenze può costituire ovvero partecipare a Centri di Servizio di cui al precedente comma, anche in collaborazione con altre Università, enti pubblici e privati. La costituzione può avvenire in questo caso sulla base della tipologia associativa ritenuta più idonea e previa stipula di apposita convenzione tra l'Università di Firenze e l'ente terzo, che definisca gli aspetti indicati nel successivo art. 16.
3. Possono essere costituiti Centri di servizio di Ateneo e Centri di servizio su iniziativa della pluralità di strutture, previste dall'art. 36, comma 1 dello Statuto; in tal caso al Centro aderiscono solo le strutture interessate.
4. La costituzione dei Centri di Servizio è consentita qualora non sia possibile realizzare le stesse finalità attraverso le strutture esistenti dell'Ateneo, per ragioni legate alla natura tecnico scientifica delle attività da svolgere, alla tipologia di servizi offerti, alle dimensioni e complessità delle attrezzature da gestire, alla presenza di personale tecnico e amministrativo qualificato necessario per il loro funzionamento, al volume di risorse finanziarie da gestire, alle caratteristiche e dimensioni dell'utenza.
5. I servizi offerti da un Centro sono destinati in via prevalente alle strutture didattiche, di ricerca e di terza missione dell'Ateneo e/o degli altri enti aderenti. I Centri possono svolgere anche attività di produzione di servizi a vantaggio di terzi, secondo le norme previste dallo Statuto e dai regolamenti di ateneo.

##### **Articolo 2**

##### **Costituzione**

1. La costituzione di un Centro di Servizio, di seguito denominato Centro, avviene mediante decreto

del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sulla base di una proposta adeguatamente motivata presentata dal Rettore o da uno o più Dipartimenti o strutture.

2. La proposta di atto costitutivo, nel rispetto del presente regolamento, indica:

- a) la denominazione del Centro;
- b) le finalità, gli obiettivi e i motivi che giustificano la costituzione del Centro;
- c) le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento del Centro, di norma garantite dalle strutture proponenti, inclusa l'eventuale necessità di un Direttore Tecnico;
- d) gli strumenti intesi ad assicurare che l'organizzazione ed azione del costituendo Centro siano ispirati al principio di massima efficienza, efficacia ed economicità ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto;
- e) la composizione, secondo le previsioni degli articoli che seguono, degli organi del Centro, le modalità di designazione dei membri, la rappresentanza del personale tecnico amministrativo, con indicazione della relativa consistenza, in ogni caso non inferiore ad una unità; l'eventuale rappresentanza degli studenti;
- f) la sede amministrativa del Centro;
- g) l'individuazione puntuale di tutti i locali e le attrezzature ad esso dedicati;
- h) la struttura di afferenza alla quale è demandata la gestione amministrativa e contabile del Centro;
- i) l'eventuale richiesta di attribuzione di autonomia gestionale ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto.
- j) i nominativi dei professori e ricercatori coinvolti nel centro;
- k) i nominativi delle unità di personale tecnico coinvolte nel Centro.

### **Art. 3**

#### **Sede**

1. La sede amministrativa del Centro è di norma situata presso la struttura di afferenza, nei locali indicati nella planimetria da allegare alla proposta di atto costitutivo. Nel caso in cui il Centro chieda di afferire alla Piattaforma Amministrativa di gestione dei Centri di Servizio, di cui alla parte terza del presente regolamento, la sede amministrativa è situata presso la sede della piattaforma stessa.

2. Per particolari esigenze motivate o nel caso in cui il Centro sia costituito in collaborazione con altri enti, il Centro può essere collocato presso altra sede esterna all'Ateneo, da indicare espressamente nella proposta di atto costitutivo.

## **Articolo 4**

### **Organi del Centro**

1. Sono organi del Centro il Presidente e il Consiglio Direttivo, in seguito denominato Consiglio.
2. Il regolamento interno, di cui all'art.17 del presente regolamento, può inoltre prevedere l'istituzione di ulteriori organi aventi carattere unicamente consultivo-propositivo, individuandone denominazione, composizione e funzioni.

## **Articolo 5**

### **Il Presidente: designazione, nomina, durata**

1. Il Presidente è nominato con decreto rettorale fra i professori di ruolo e i ricercatori dell'Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica, su proposta del Rettore, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso di Centri che coinvolgano altre Università ovvero Enti pubblici o privati in cui l'Università di Firenze partecipa, ma non è soggetto costituente, il Presidente può non essere dipendente dell'Università di Firenze.
3. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Ai fini della nomina è necessario che il docente assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
4. Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio del Centro un Vice-Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

## **Articolo 6**

### **Compiti del Presidente**

1. Il Presidente ha i seguenti compiti:
  - a. rappresenta il Centro, e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
  - b. convoca e presiede il Consiglio e cura, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo, l'esecuzione delle relative deliberazioni;
  - c. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
  - d. presenta all'approvazione del Consiglio del Centro, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio stesso, la relazione annuale sull'attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione programmatica e ne cura la successiva trasmissione al Rettore;
  - e. presenta al Consiglio la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell'Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto terzi e le trasmette alla Struttura a cui eventualmente afferisce, per l'approvazione;

- f. adotta atti di competenza del Consiglio che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- g. rappresenta il Centro all'interno del comitato di coordinamento della Piattaforma, nel caso di adesione a essa;
- h. è consegnatario dei beni mobili del Centro;
- i. assume le funzioni di Dirigente e responsabile dell'attività da svolgersi ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della normativa vigente in materia ed è responsabile dei servizi ai fini della protezione dei dati Personali ai sensi del GDPR;
- j. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo d'intesa con la struttura di afferenza.

## **Articolo 7**

### **Il Consiglio Direttivo: nomina, composizione e durata**

1. Nel caso in cui il Centro sia costituito quale Centro di servizio di Ateneo, il Consiglio è composto oltre che dal Presidente, da un numero di professori e ricercatori competenti nelle materie di cui alla missione del Centro non inferiore a quattro e non superiore a venti, designati con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore. I membri del Consiglio sono nominati con Decreto del Rettore. Il numero totale dei membri del Consiglio, nel rispetto delle numerosità minima e massima sopra descritte, è stabilito nell'atto costitutivo del Centro. Il Direttore Tecnico, ove previsto ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento, e il Responsabile Amministrativo del Centro eventualmente dotato di autonomia gestionale, o della struttura di afferenza o della Piattaforma nel caso di adesione alla stessa, fanno parte del Consiglio.
2. Qualora il Centro sia costituito su iniziativa delle strutture, il Consiglio del Centro è composto, nel rispetto delle numerosità massime e minime di cui al comma precedente, oltre che dal Presidente, da almeno un rappresentante, tra i professori di ruolo e ricercatori, afferente/i a ciascuna delle strutture aderenti al Centro. I membri del Consiglio sono designati dal Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli delle strutture aderenti. Il Direttore Tecnico, ove previsto ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento, e il Responsabile Amministrativo del Centro eventualmente dotato di autonomia gestionale, o della struttura di afferenza o della Piattaforma nel caso di adesione alla stessa, fanno parte del Consiglio.
3. Nel Consiglio deve in ogni caso essere presente almeno un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Centro, qualora ve ne sia e, nel caso in cui il Centro abbia finalità di supporto alla didattica, anche almeno un rappresentante degli studenti. La numerosità e le modalità di elezione della rappresentanza degli studenti sono indicate nel regolamento interno del Centro. Gli studenti designati decadono nel momento in cui perdono lo status di studente. La rappresentanza del

personale tecnico-amministrativo è eletta, nel proprio seno, dal personale in servizio presso il Centro, secondo quanto previsto dal regolamento interno.

4. I membri del Consiglio, qualora siano professori ordinari o associati o ricercatori a tempo indeterminato, possono essere eletti o designati solo nel caso che garantiscano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo; qualora siano ricercatori a tempo determinato, possono essere eletti o designati solo nel caso che garantiscano la permanenza in ruolo di almeno un anno nella categoria di appartenenza al momento della nomina, fermo restando che la carica di membro del Consiglio perdura, per un massimo di quattro anni, finché permangono in ruolo in Ateneo. I membri del Consiglio sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica un quadriennio, e possono essere confermati una sola volta consecutivamente. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.

5. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.

6. Al Consiglio del Centro si applicano le norme per il funzionamento degli organi previsti dall'articolo 48 dello Statuto, nonché le norme in tema di diritto all'informazione di cui all'articolo 6 dello Statuto. I verbali delle adunanze del Consiglio e i relativi atti istruttori sono pubblici.

## **Articolo 8**

### **Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio:

- a) delibera sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;
- b) prospetta le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Centro;
- c) delibera la proposta di regolamento interno del Centro di cui al successivo art. 17;
- d) approva la relazione sull'attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione programmatica presentata dal Presidente;
- e) propone alla struttura eventuale di afferenza per ciascun esercizio, i documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio in fase preventiva, nel corso dell'esercizio ed in sede consuntiva, così come definiti dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- f) approva la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell'Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto terzi secondo quanto previsto dal Regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi;
- g) delibera tutte le iniziative che valgano a migliorare l'attività del Centro e si esprime in tutti i casi previsti dal presente regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;

- h) propone l'approvazione di accordi, convenzioni e contratti alla struttura amministrativa a cui eventualmente afferisce;
- i) propone, per l'approvazione alla struttura amministrativa a cui eventualmente afferisce, la proposta di tariffario di cui alla lettera f) che precede, la presentazione e/o la partecipazione a progetti di ricerca e la richiesta di finanziamenti e contributi;
- j) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente regolamento o dal regolamento interno.

## **Art. 9**

### **Ulteriori organi**

1. Ai sensi del precedente art. 4 comma 2, il regolamento interno può prevedere ulteriori organi esclusivamente di natura scientifica o consultiva. Il regolamento interno ne disciplina la composizione, le funzioni e le modalità di designazione dei membri.
2. Detti organi sono convocati dal Presidente del Centro almeno due volte l'anno per fornire pareri nelle materie di natura scientifica di competenza del Centro, sia su richiesta del Presidente del centro e del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 10**

### **Il Direttore Tecnico**

1. Il Direttore Tecnico – ove previsto dall'Atto costitutivo – è nominato dal Direttore Generale, su proposta del Consiglio del Centro, fra il personale di ruolo dell'Università di Firenze appartenente all'area tecnica, in possesso di comprovati requisiti tecnico-professionali adeguati rispetto alle funzioni che gli vengono attribuite.

## **Articolo 11**

### **Compiti del Direttore Tecnico**

1. Il Direttore Tecnico:
  - a. fa parte del Consiglio del Centro;
  - b. è responsabile del funzionamento tecnico del Centro e sovrintende, in conformità alle deliberazioni del Consiglio del Centro, ai relativi servizi;
  - c. coordina le attività del personale tecnico – ove presente – in servizio presso il Centro, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio;

- d. assume la responsabilità degli impianti e laboratori del Centro o in uso al Centro;
- e. propone l'aggiornamento tecnologico del Centro e collabora alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- f. promuove l'aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Centro, anche in coordinamento con le iniziative di formazione e di aggiornamento promosse nell'ambito dell'Ateneo.

## **Art. 12**

### **Responsabile amministrativo**

1. Le funzioni di Responsabile amministrativo sono svolte dal Responsabile amministrativo del Centro dotato di autonomia gestionale o della struttura cui il centro afferisce, o dal Responsabile Amministrativo della Piattaforma di gestione nel caso di afferenza a quest'ultima.

## **Articolo 13**

### **Personale**

1. Nel caso in cui vi aderiscano una pluralità di strutture, al Centro può essere destinato personale tecnico e amministrativo delle strutture medesime.

## **Articolo 14**

### **Valutazione**

1. Ogni anno i Centri inviano al Rettore ed al Nucleo di valutazione una dettagliata relazione sull'attività svolta, l'illustrazione dei risultati ottenuti e delle risultanze contabili e la relazione programmatica. Il Rettore può chiedere al Presidente di svolgere una comunicazione sulla relazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 15**

### **Disattivazione del Centro**

1. Il Centro può essere disattivato quando:
  - a. vengano meno o non si raggiungano le finalità e gli obiettivi posti a base della costituzione del Centro;
  - b. vengano meno i presupposti di una organizzazione efficiente, efficace ed economica.
2. Al fine di verificare se sussistano le condizioni di cui al comma precedente, il Senato Accademico



e il Consiglio di Amministrazione si avvalgono delle relazioni trasmesse dal Nucleo di Valutazione in base all'articolo 14. La disattivazione del Centro è disposta, previa delibere conformi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 16**

#### **Centri di servizio costituiti con altre Università, enti pubblici e privati**

1. Possono essere costituiti Centri di servizio con altre Università, enti pubblici o privati, nel rispetto dello Statuto e del presente regolamento.
2. La durata, fino ad un massimo di otto anni, nonché le modalità di funzionamento, cessazione e di rinnovo dei centri di servizio costituiti con altre Università, enti pubblici e privati, sono indicati nella convenzione istitutiva.

### **Articolo 17**

#### **Regolamento interno**

1. Con apposito regolamento interno, il Centro disciplina le modalità di funzionamento degli organi; i compiti ulteriori e la durata dell'incarico del direttore tecnico ove previsto; le modalità di gestione dei servizi, dei laboratori e delle apparecchiature; le modalità di composizione e funzionamento di eventuali ulteriori organi di natura scientifica o consultiva.
2. Il Regolamento può prevedere e disciplinare la presenza di sezioni interne per ambiti di competenza; il Responsabile della sezione e il Consiglio di sezione potranno essere individuati solamente tra i membri del Consiglio Direttivo.
3. La proposta di regolamento è approvata dal Consiglio Direttivo, in conformità con il presente regolamento e nel rispetto delle procedure statutarie.

### **Articolo 18**

#### **Gestione Amministrativo-Contabile**

1. Il funzionamento del Centro di norma è assicurato dalle risorse finanziarie garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie.
2. Per la gestione amministrativo - contabile il Centro non dotato di autonomia gestionale può afferire ad una delle strutture dell'Ateneo dotate di autonomia amministrativo contabile, ovvero aderire alla Piattaforma Amministrativa di gestione dei centri di cui alla parte terza del presente regolamento.

### **Parte II**

## **Afferenza a strutture dell'Ateneo**

### **Articolo 19.**

#### **Gestione amministrativo contabile con afferenza a strutture dell'ateneo**

1. Alla struttura di afferenza del Centro compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile degli atti e delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme vigenti, dello Statuto, del Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità dell'Università e degli altri regolamenti dell'Ateneo.
2. La struttura di afferenza e il Centro possono stipulare un apposito protocollo volto a disciplinare e garantire al Centro margini di autonomia nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti dell'Ateneo. Le strutture a cui tali centri afferiscono possono ad essi delegare le competenze gestionali necessarie per la gestione del loro budget, in conformità all'art. 5 comma 5 e 6 del RAFC.
3. La struttura di afferenza inserisce nei propri documenti e atti previsti dal ciclo di bilancio in fase preventiva, nel corso dell'esercizio ed in sede consuntiva, la documentazione relativa trasmessa dal Presidente del Centro, in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro, che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio della struttura.
4. Ai compiti di supporto degli organi del Centro, di attuazione delle deliberazioni da questi assunte, nonché alle attività di cui al comma 3 è preposto il responsabile amministrativo della struttura cui il centro afferisce,
5. La documentazione riferibile agli atti assunti nell'esercizio dell'autonomia del Centro, identificati nel protocollo di cui al precedente comma 2, è sempre tempestivamente trasmessa dal responsabile amministrativo al Direttore della struttura di afferenza.

### **Parte III**

#### **Piattaforma amministrativa di gestione dei centri.**

### **Articolo 20**

#### **Costituzione e funzioni**

1. La Piattaforma amministrativa per la gestione dei centri, di seguito denominata Piattaforma, è istituita con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La piattaforma cura la gestione amministrativa e contabile dei Centri che scelgono di aderirvi. La proposta di adesione alla piattaforma viene deliberata dal Consiglio Direttivo di ogni Centro o contenuta nella proposta di costituzione del Centro, e approvata dal Consiglio di Amministrazione, e opera con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla delibera. L'adesione alla Piattaforma comporta un termine minimo di permanenza nella stessa di tre anni. Un Centro può chiedere di cessare l'adesione alla piattaforma con le stesse modalità previste per l'adesione.
3. La piattaforma è dotata di autonomia gestionale ai sensi dell'art. 4 comma 2-bis dello Statuto, e ad essa è assegnato il personale tecnico e amministrativo di ruolo delle varie aree funzionali necessario per il funzionamento della stessa, in conformità con i criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera l) dello Statuto.

4. Per l'attivazione della Piattaforma è necessaria l'adesione di almeno 3 centri.

## **Articolo 21**

### **Organi della piattaforma:**

1. Sono organi della piattaforma:
  - a) il Coordinatore
  - b) il Comitato di Coordinamento

## **Articolo 22**

### **Il Coordinatore**

1. Il Coordinatore è nominato dal Rettore tra i membri del Comitato di coordinamento. Rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.
2. Il Coordinatore ha i seguenti compiti:
  - a. coordina le attività;
  - b. è responsabile della gestione amministrativo-contabile della Piattaforma, in uno con il Responsabile amministrativo, secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Comitato su proposta del Centro;
  - c. presenta, su proposta dei Centri afferenti, all'approvazione del Comitato di Coordinamento, per ciascun esercizio, i documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio in fase preventiva, nel corso dell'esercizio ed in sede consuntiva, così come definiti dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
  - d. convoca e presiede il Comitato e cura, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo, l'esecuzione delle relative deliberazioni;
  - e. adotta atti di competenza del Comitato che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato di Coordinamento per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
  - f. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo.

## **Articolo 23**

### **Il Comitato di Coordinamento**

1. Il Comitato di Coordinamento è composto dai Presidenti dei Centri afferenti e dal Responsabile amministrativo.

2. I membri del Comitato restano in carica fino alla scadenza del proprio mandato di Presidente del Centro cui afferiscono.

3. Il Comitato è convocato dal Coordinatore, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.

#### **Articolo 24**

##### **Compiti del Comitato di Coordinamento**

1. Il Comitato di Coordinamento ha i seguenti compiti:

- a. approva, su proposta dei Centri afferenti, per ciascun esercizio, i documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio in fase preventiva, nel corso dell'esercizio ed in sede consuntiva, così come definiti dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- b. delibera in materia di convenzioni e contratti nel quadro delle finalità e degli obiettivi dei Centri afferenti su proposta degli stessi;
- c. prospetta le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento della piattaforma e dei Centri afferenti, su proposta dei Centri afferenti;
- d. assume le proposte di tariffario dei centri afferenti per lo svolgimento dell'attività in conto terzi, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi;
- e. delibera, su proposta dei Centri afferenti, tutte le iniziative che valgano a migliorare l'attività della piattaforma.

#### **Articolo 25**

##### **Responsabile amministrativo**

1. Alla Piattaforma è assegnato un Responsabile amministrativo con funzioni di supporto degli organi, di attuazione delle deliberazioni da questi assunte, nonché alle attività gestionali e strumentali.

2. Al fine di garantire razionalità ed efficienza operativa, il Responsabile amministrativo della Piattaforma adotta, ove del caso su delega del Direttore generale e dei Dirigenti di area, tutti gli atti, ivi compresi quelli che impegnano la Piattaforma verso l'esterno, e i provvedimenti amministrativi relativi ai compiti cui è preposto. Il Responsabile amministrativo è componente del Comitato di Coordinamento e partecipa alle sedute dello stesso in qualità di Segretario verbalizzante.

#### **Parte IV**

##### **Norme Finali**

## Articolo 26

### Centri dotati di autonomia gestionale ex art. 40 dello Statuto

1. Qualora ad un Centro venga attribuita dal Consiglio di Amministrazione la qualifica di centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, dovrà essere contestualmente approvato il regolamento interno del centro. Il Regolamento interno disciplina la forma di autonomia concessa.

## Articolo 27

### Norme Transitorie e finali

1. I Centri di Servizio attualmente esistenti si adeguano alle norme del presente regolamento entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Il mancato adeguamento nei termini previsti dal precedente comma comporta la disattivazione del Centro entro i sei mesi successivi.

2. Il presente Regolamento non si applica: al Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino (SIAF), al Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore (CsaVRI), al Centro Linguistico di Ateneo e al Teaching and Learning Center – TLC, i quali sono ciascuno disciplinati da apposito regolamento.<sup>1</sup>

*“2-bis. Tutti i mandati previsti di Presidente e membro del Consiglio direttivo di cui all' art.4 del presente regolamento scaduti e in scadenza nel corso dell'anno 2026 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.”<sup>3</sup>*

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

## Articolo 28

### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo

Firenze, 01/04/2021

IL RETTORE  
Prof. Luigi Dei

<sup>1</sup> [Modifica introdotta con il D.R. n. 501](#) prot. n. 77445, pubblicato in albo prot. n. 77461 dell'8 aprile 2024

<sup>2</sup> [Modifica introdotta con il D.R. n. 501](#) prot. n. 77445, pubblicato in albo prot. n. 77461 dell'8 aprile 2024.

<sup>3</sup> Comma inserito con il D.R. n. 395 prot. n. 76061 del 25 marzo 2026